Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 agosto 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n 755.

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale in sinistra Trigno e Sinello (Chieti), estendendolo all'intero territorio dei due comprensori di bonifica montana « Trigno e Sinello » per la parte ricadente in provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1953, in base al quale i due Consorzi di bonifica integrale denominati della bassa valle in sinistra del Trigno il primo, e della bassa valle del Sinello il secondo, entrambi ricadenti in provincia di Chieti e classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono stati classificati in un unico Consorzio di bonifica integrale avente la denominazione di Consorzio di bonifica « in sinistra Trigno e Sinello », con sede in Vasto (Chieti), ed operante in un territorio esteso per ha. 19.415.85;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, in base al quale, in applicazione dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono stati riclassificati fra gli altri quali comprensori di bonifica montana i territori inclusi nei perimetri dei bacini montani del Trigno e del Sinello ricadenti, il primo nelle provincie di Chieti e di Campobasso, della superficie di ha. 37.400, ed il secondo nella provincia di Chieti, della superficie di ha. 23.420;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1954, in base al quale al citato Consorzio di bonifica integrale in « sinistra Trigno e Sinello » è stata riconosciuta, a termini dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nella parte montana del comprensorio denominato del « Trigno e del Sinello » ricadente in provincia di Chieti, estesa per ha. 37.400, nonchè quella relativa al comprensorio di bonifica montana del « Sinello » interessante la provincia di Chieti estesa per ha. 23.420 ed in complesso per i due comprensori anzidetti, su la superficie di ha. 60.820;

Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio, a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del Consorzio di bonifica in « sinistra Trigno e Sinello » fino a farlo coincidere con quello dei due comprensori di bonifica montana del « Sinello » e del « Trigno » riclassificati come sopra, per la parte di essi ricadenti nella provincia di Chieti, allo scopo di avere un unico organo consortile operante sia nel primo che nel secondo comprensorio di bonifica montana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

Ritenuto che con l'ampliamento di ufficio del perimetro del Consorzio di bonifica integrale in « sinistra Trigno e Sinello » al fine di attuare la bonifica montana nei due comprensori di bonifica montana del Trigno e del Sinello per la parte di essi ricadente nella provincia di Chieti potrà essere assicurato l'indispensabile unità di indirizzo nella previsione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il perimetro del Consorzio di bonifica integrale in sinistra « Trigno e Sinello » in provincia di Chieti regolato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è esteso a tutto il territorio ricadente nei due comprensori di bonifica montana del « Trigno e Sinello » per la parte relativa alla provincia di Chieti della superficie complessiva di ha. 60.820, che è delimitata come risulta dall'unita corografia in scala 1:1.000.000 mediante linea intera di colore verde con sfumatura all'esterno dello stesso colore che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 124 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 756.

Modificazioni dello statuto del Credito Fondiario Sardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, e 4 dicembre 1956, n. 1540;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 30 novembre 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 34 dello statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, sono così modificati:

Art. 2. — « L'Istituto svolge la sua attività nelle Provincie della Sardegna e nelle altre dell'Italia centro meridionale; in quelle della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76 ».

Art. 5. — « Il capitale sociale è di L. 1.000.000.000, diviso in n. 5.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno, ove la legge lo consenta, essere convertite al portatore a spese del richiedente ».

Art. 11. — « Per assumere la carica, gli amministratori dovranno depositare nella cassa dell'Istituto azioni nominative dell'Istituto stesso o titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di L. 200.000 al valore nominale delle azioni o dei titoli ».

« Tale cauzione di L. 200 000 rimarrà invariata anche nel caso di futuri aumenti di capitale ».

Art. 12. — « Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla assemblea ordinaria, elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario ».

« Quest'ultimo potrà essere scelto anche fuori del Consiglio ».

« Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato composto del presidente, o in sua vece del vice presidente, e di tre consiglieri, al quale verranno delegate le facoltà che il Consiglio delibererà di attribuirgli ».

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere più anziano di età ».

Art. 13. — « Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del Consiglio e del Comitato, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o del Collegio sindacale o del direttore generale ».

« Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale od anche altrove, saranno fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello della adunanza e, nei casi di urgenza, potranno essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza ».

« L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, sarà inviato anche al delegato governativo, il quale potrà intervenire alle sedute del Consiglio e del Comitato ».

Art. 14. — « Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'assemblea ».

« In particolare delibera:

a) sulla concessione dei mutui e sulle loro modalità;

b) sulla formazione del bilancio annuale;

c) salvo il disposto dell'art. 17, comma secondo, numeri 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 20, lettera *g*), sulle iscrizioni, rinunce, surroghe e cancellazioni di ipoteche; le azioni giudiziarie; le eventuali compere ed aggiudicazioni dei beni immobili, nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; le cessioni, i trasferimenti; le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale; le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;

d) sulla ripartizione per l'impiego del capitale, giusta quanto previsto nella seconda parte del precedente art. 7, e l'impiego dei fondi di riserva statutaria e speciale;

e) stabilisce la provvigione dei mutui;

f) delibera la creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;

g) provvede all'istituzione di agenzie nel territorio nazionale, come disposto al precedente art. 3;

h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e licenzia i dipendenti dell'Istituto e ne fissa il trattamento economico ».

Art. 16. — « Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato saranno trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario ».

« Gli estratti delle deliberazioni, firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli ».

Art. 17. — « La firma sociale spetta:

a) per tutti gli atti impegnanti l'Istituto, ad un membro del Consiglio di amministrazione in unione con il direttore generale o con chi lo sostituisce, o, in mancanza di entrambi, a due membri del Consiglio di amministrazione, congiuntamente;

b) per gli atti non impegnanti l'Istituto e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni e i vaglia, nonchè per la corrispondenza ordinaria, com-

presa quella con le agenzie, al direttore generale od a chi lo sostituisce o, in mancanza di entrambi, ad un membro del Consiglio di amministrazione».

« Un membro del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, o chi lo sostituisce, congiuntamente, possono, senza che sia necessaria una specifica deliberazione ed autorizzazione del Consiglio, consentire:

1) la cancellazione di ipoteche, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero, quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto;

2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

3) la cancellazione delle trascrizioni di precetto immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'Istituto;

4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso ».

« Il Consiglio di amministrazione può conferire, per singoli atti o categorie di atti, deleghe speciali ».

Art. 20. — « Il direttore generale:

a) rappresenta l'Istituto in giudizio di fronte ai terzi;

b) partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato;

c) presenta al Consiglio ed al Comitato le proposte di affari accompagnate da una relazione e dal suo voto consultivo;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato;

e) cura la riscossione delle entrate e ordina le spese entro i limiti stabiliti, provvedendo ai pagamenti occorrenti;

f) dirige tutti gli affari sociali, propone la nomina o il licenziamento dei dipendenti dell'Istituto e, nei casi di urgenza, può sospenderli;

g) per delega del Consiglio, dispone gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi ».

Art. 34. — « Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

« Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, saranno ripartiti nel modo che segue:

a) sarà prelevata una somma pari al 10 % per destinarla al fondo di riserva, fino a quando questo non raggiunga almeno la metà del capitale versato;

b) sarà quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6 % sul capitale versato;

c) il residuo degli utili netti andrà in aumento del fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto la metà del capitale versato;

d) quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale versato, gli utili netti residuali saranno erogati, per metà a costituire un fondo speciale di riserva fino a che questo raggiunga almeno l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle o in contanti alla chiusura dell'esercizio, e per l'altra metà rimarrà a disposizione dell'assemblea degli azionisti ».

L'intestazione del titolo 3° del predetto statuto è così modificata: « Consiglio di amministrazione - Comitato - Firma sociale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 123. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1958, n. 757.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1957-58, a norma del l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (4° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 29 luglio 1957, numeri 642 e 643; 31 ottobre 1957, numeri 1009, 1010, 1011 e 1013;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro,

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 39. — Retribuzioni, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 81. — Stipendi, ecc. . . » 133.300.000
Cap. n. 89. — Assegni personali, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 382. — Stipendi, ecc. . . » 90.000.000
Cap. n. 393. — Assegni personali, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 442. — Assegni personali, ecc. . . . . » 200.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 68. — Vincite al lotto . L. 2.500.000.000
Cap. n. 243. — Restituzioni e rimborsi . . . . » 750.000.000
Cap. n. 244. — Restituzioni e rimborsi, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 321. — Restituzioni e rimborsi . . . . » 770.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 27. — Pensioni, ecc. . . L. 700.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 50. — Pensioni, ecc. . .	L.	20.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 49. — Stipendi, ecc. . .	L.	1.500.000.000
Cap. n. 50. — Oneri previdenziali, ecc.	»	54.000.000
Cap. n. 82. — Oneri previdenziali, ecc.	»	229.000.000
Cap. n. 94. — Oneri previdenziali, ecc.	»	46.214.000
Cap. n. 111. — Oneri previdenziali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 120. — Oneri previdenziali, ecc.	»	540.000
Cap. n. 143. — Oneri previdenziali, ecc.	»	201.000.000
Cap. n. 251. — Oneri previdenziali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 275. — Oneri previdenziali, ecc.	»	5.224.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 6. — Stipendi, ecc. . .	L.	190.000.000
Cap. n. 7. — Stipendi, ecc. .	»	75.000.000
Cap. n. 16. — Oneri previdenziali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 20. — Oneri previdenziali, ecc.	»	27 000.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni, ecc. .	»	15 000.000
	L.	7 672.278.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1958
Atti del Governo registro n 113, *foglio n* 132 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1958, n 758.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, ad acquistare nuovi locali, nonchè una porzione di terreno, in Chiavari.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, viene autorizzata ad acquistare nuovi locali, nonchè una porzione di terreno scoperto per far luogo all'ampliamento della propria Sezione staccata di Chiavari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 108. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 759.

Erezione in ente morale dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Bologna.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale l'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Bologna e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 105 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. 760.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Regnum Christi », con sede in Lucca.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Regnum Christi », con sede in Lucca, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 97 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. 761.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Valconasso del comune di Pontenure (Piacenza).

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 11 giugno 1956, integrato con postilla del 9 dicembre 1957 e con due dichiarazioni rispettivamente in data 13 giugno 1956 e 9 dicembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Valconasso del comune di Pontenure (Piacenza).

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 98 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958 n. 762.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto, nella sua nuova formulazione, dell'Associazione laicale « Pro Civitate Christiana », con sede in Assisi, datato 15 gennaio 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n.* 99. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1958, n. 763.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia unione denominata « Istituto Figlie della Consolata », con sede in Torino.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Pia unione denominata « Istituto Figlie della Consolata », con sede in Torino, e l'Ente medesimo viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalla sig.na Cantone Emilia ed altre.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 101. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1958.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali Mede ad ampliare il Magazzino generale - sede principale - da essa gestito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive sue modificazioni;

Visto il regolamento generale riguardante l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1936, con il quale la S.p.A. Magazzini Mede Lomellina (Pavia) venne autorizzata ad istituire e gestire, in Mede Lomellina, un Magazzino generale pel deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1939, con il quale la Società predetta fu successivamente autorizzata ad istituire e gestire, nella stessa Mede Lomellina, una succursale del cennato Magazzino generale;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della Società in parola, tenutasi il 28 agosto 1957, nel corso della quale fu modificata, tra l'altro, la denominazione sociale, in « Magazzini generali Mede Società per azioni »;

Vista l'istanza della S.p.A. Magazzini generali Mede, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento del Magazzino generale — sede principale — come sopra autorizzato;

Vista la documentazione allegata a detta istanza, ed in particolare le perizie tecnica e di stima redatte dall'ing. Alfredo Manfredi di Pavia, e vistate dal Genio civile, concernenti i nuovi locali costruiti;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia con la deliberazione della propria Giunta n. 226, del 20 maggio 1958;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali Mede è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale — sede principale — da essa gestito.

I nuovi locali, riguardanti l'ampliamento, sono quelli descritti nelle perizie di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 1° agosto 1958:

Novello Domenicantonio, notaio residente nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Tappella Alessandro, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Nannarone Carlo, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Raiti Carlo, notaio residente nel comune di Trapani, è trasferito nel comune di Roma;

Caglini Alberto, notaio residente nel comune di San Severino Marche, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Roma;

Massacci Alessandro, notaio residente nel comune di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Mauro Luigi, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma;

Ianiri Roberto, notaio residente nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Roma;

Bruno Nicolò, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Roma;

Colozza Eduardo, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Roma;

Fedele Alberto, notaio residente nel comune di Terni, è trasferito nel comune di Roma;

Fea Pietro, notaio residente nel comune di Jesi, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Roma;

Lupi Sergio, notaio residente nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Perrotta Girolamo, notaio residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma;

Luna Carlo, notaio residente nel comune di Torre dei Passeri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma;

Marini Cesare, notaio residente nel comune di Leonessa, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Ruffolo Nicola, notaio residente nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma;

Buoncristiano Giuseppe, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma;

Lanciotti Marco, notaio residente nel comune di Supino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma;

Ghi Giambattista, notaio residente nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma.

(4139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Forni di Sopra (Udine).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18788 3, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato prorogato il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Forni di Sopra (Udine).

(4073)

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18786 1, ai sensi del regio decreto legge 15 aprile 1926 n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato prorogato il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

(4074)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cosio d'Arroscia (Imperia)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1953, 2 agosto 1954 e 21 ottobre 1955, nella zona di Cosio d'Arroscia (Imperia), della estensione di ettari milleseicento circa (ha 1600 circa) compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(4093)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Molinaria, con sede nel comune di Rodengo Saiano (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958 registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 11 foglio n. 297, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Molinaria, con sede nel comune di Rodengo Saiano (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori

Capponi geom Ambrogio, Fenaroli dott Giuseppe, Montini Paolo, Presti Palmiro, Averoldi Andrea, Manessi Giovanni e Belleri Giuseppe

(3996)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Quincinetto, con sede nel comune di Quincinetto (Torino), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 11, foglio n. 250, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Quincinetto, con sede nel comune di Quincinetto (Torino) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Mangaretto Domenico fu Antonio, presidente,

Jachi Bonvin Stefano fu Antonio e Cipriani Pietro fu Domenico, membri

(4059)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Dietro Altini-Zerba Grande-Rampina », con sede nel comune di Predosa (Alessandria), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1958, registro n. 11, foglio n. 241, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Dietro Altini-Zerba Grande Rampina », con sede nel comune di Predosa (Alessandria) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori

Campasso Giovanni, presidente

Gasparini Alessandro, Traversa Francesco Lanzavecchia Pietro, Maranzana Giovanni, Demicheli Pio, Demicheli Giuseppe, Leva Angelo e Gatti Domenico, membri

(4032)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del comune di Siderno Marina (rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 maggio 1958, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 14 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 24 settembre 1953, con il quale veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita sulla spiaggia di Siderno Marina avente la superficie di mq 1302 riportata in catasto al foglio n. 34, particella 302, del comune di Siderno Marina, nel senso che l'area sopracitata iscritta in catasto al foglio n. 34 particella n. 302 del comune di Siderno Marina ha una superficie di mq 837.

(4015)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Santo Stefano di Camastra (rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 maggio 1958 è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 5 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del l'11 maggio 1957, con il quale veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita sulla spiaggia di Santo Stefano di Camastra avente la superficie di mq 74,50, riportata in catasto al foglio n. 2, particella n. 1069 del comune di Santo Stefano di Camastra, nel senso che l'area sopra citata della superficie di mq 74,50 è iscritta in catasto al foglio n. 2 particella n. 1066 (parte) del comune di Santo Stefano di Camastra

(4016)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Scalpellini basolatori e affini », con sede in Bari, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1958 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Scalpellini-basolatori e affini », con sede in Bari, costituita con atto del notaio dott Michele Zabriola in data 5 settembre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv Luigi Panza

(4057)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Terracina relativa alla zona Porta Napoli

Con decreto Ministeriale 28 luglio 1958, n 3591, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Terracina, relativa alla zona Porta Napoli, firmata in due planimetrie in scala 1 500

Per l esecuzione delle opere previste nella variante, è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Terracina che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale

(4095)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958 al registro n 32 Lavori pubblici, foglio n 259, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 11 febbraio 1957 dalla signora Mondini Antonietta in Vanzella avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 23 marzo 1956 n 449 con il quale veniva approvato il progetto per i lavori di sistemazione straordinaria delle traverse interne agli abitati del comune di Tarzo e della frazione Corbanese ed avverso il provvedimento del comune di Tarzo in data 14 agosto 1956, col quale veniva notificata, alla detta signora Mondini, la emissione dell'indicato decreto Ministeriale.

(4030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 19[illegible]

(1a *pubblicazione*)

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 195[illegible] n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e de l'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911 n 298 e stato denunciato lo smarrimento dei sot[illegible] indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5%-19[illegible] al portatore -

N	527 365	di nominali	L.	100 000
»	527 366	»	»	100 000
»	527 367	»	»	100 000
			Totale L.	300 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma denunciati smarriti da Tanfani Anna, nata a Roma il 6 febbraio 1876 e domiciliata in via Giovanna d'Arco n 3

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascors[illegible] un mese dalla data della prima pubblicazione del presen[illegible] avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno co[illegible] segnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti quelli smarriti

Roma, addì 25 luglio 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(4038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 4 agosto 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,7975	624,80	624,79	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	649,75	649,75	649,50	649,375	649,40	649,50	649,375	649,75	649,50	649,50
Fr Sv lib	145,80	145,80	145,79	145,805	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr D	89,87	89,88	89,88	89,88	89,85	89,85	89,875	89,88	89,86	89,88
Kr N	86,90	86,90	86,91	86,905	86,91	86,90	86,88	86,90	86,90	86,90
Kr Sv	120,50	120,50	120,53	120,50	120,50	120,50	120,49	120,50	120,52	120,50
Fol	164,45	164,47	164,47	164,50	164,45	164,45	164,49	164,45	164,51	164,45
Fr B	12,49	12,49	12,4975	12,50	12,4925	12,50	12,4975	12,50	12,4925	12,49
Fr Fr	147,84	147,84	147,88	147,88	147,805	147,85	147,87	147,80	147,85	147,85
Fr Sv acc	142,40	142,41	142,41	142,40	142,35	142,40	142,38	142,40	142,38	142,39
Lst	1736,88	1736,87	1737 —	1737,20	1737,125	1737 —	1737,125	1737,05	1737,20	1737,25
Dm occ	148,75	148,75	148,68	148,695	148,70	148,75	148,69	148,80	148,73	148,70
Scell Aust	24,03	24,04	24,04	24,0325	24,05	24,05	24,035	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 4 agosto 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,825
Id 3,50 % 1902	62 —
Id 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	83,60
Id 3,50 % (Ricostruzione)	78,50
Id 5 % (Ricostruzione)	92,50
Id 5 % (Riforma fondiaria)	88,825
Id. 5 % 1936	97,875
Id 5 % (Città di Trieste)	89,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,725

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,65
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,875
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,325
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,725
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	98,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	649,375
1 Franco svizzero lib	145,802
1 Corona danese	89,877
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	164,495

1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	147,875
1 Franco svizzero acc.	142,39
1 Lira sterlina	1737,162
1 Marco germanico	148,692
1 Scellino austriaco	24,034

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo ispettivo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1957, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1957, registro n. 13, foglio n. 375 col quale viene stabilito che il posto attualmente vacante nel predetto ruolo ispettivo debba essere messo a concorso a favore della categoria degli ispettori tecnici industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore tecnico industriale (coefficiente 325) nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con la relativa abilitazione professionale;

b) aver compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m. 1,60;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di esso può essere disposto la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4, da loro diritto alla elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione al l'esercizio professionale o di aver titolo all'abilitazione provvisoria;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza ed il proprio domicilio al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) gli aspiranti dovranno allegare alla domanda un certificato, su carta bollata da L. 100 da cui risulti di aver compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione, nonchè gli eventuali titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto cui aspirano.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione, dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine e da rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età;

5) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto, se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 dal Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dicharazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esi-

bire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranita dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L 200,

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorita israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo in carta bollata da L 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuita e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorita e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, della autorità militare competente,

u) gli assistenti ordinari di Universita o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attivita che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Universita o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indichera i motivi della cessazione

Art 6

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

1 Diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art 2, lettera *a*)

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato — diploma —, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potra essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovra presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi del dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che e in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo

I candidati i quali abbiano conseguito la laurea in ingegneria dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria alla professione d'ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non e richiesto pero il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 gennaio 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

2 Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 4.

Tale documento dovra essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovra produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita consolare

3 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

4 Certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, e obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale.

6 Certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7 Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L 200,

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da

L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4 (certificato di cittadinanza italiana), 5 certificato di godimento dei diritti politici), 6 (certificato generale del casellario giudiziale) e 7 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 4 e 5 dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti; nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6;

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) attestato dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali e nel luogo che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Per i titoli sarà attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte saranno costituite da:

1) un tema di tecnica industriale;

2) un tema sulla dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) un tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria.

La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sulla statistica, con particolare riferimento a quella carceraria, e sulle seguenti leggi

1) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

5) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

6) testo unico delle leggi sanitarie;

7) legislazione sull'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni;

9) legge sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso e che dichiara il vincitore del concorso stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art 11.

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina

Compiuto il periodo di prova, il vincitore del concorso, sarà nominato in ruolo, qualora ne ottenga giudizio favorevole Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1958
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 4 — BOVIO

(4021)

Sostituzione di un componente effettivo la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Jacopino Salvatore, sostituto procuratore generale, componente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede,

Decreta:

Il dott Bellocchi Antonio, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Perugia, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Jacopino dott Salvatore

Roma, addì 7 luglio 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1958
Registro n 2 Grazia e giustizia, foglio n. 287. — LIGUORI

(4619)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentasette posti di ispettore nel ruolo della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n 1312, e successive aggiunte e modifiche circa i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra,

Visti i regi decreti legge 3 dicembre 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n 1172, e 8 luglio 1941, n 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti,

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n 1, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione,

Vista la legge 20 marzo 1940, n 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, circa i provvedimenti in favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra,

Visto l'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente,

Visto il decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi del territorio di confine,

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, contenente norme integrative per la revisione della carriera dei pubblici impiegati,

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1948, n 104, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dell'Africa italiana,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed i congiunti di caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Visto il decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nella Amministrazione dello Stato degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari ed incaricati,

Vista la legge 19 agosto 1948, n 1180, che estende ai mutilati, agli invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 le disposizioni vigenti in favore dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 23 febbraio 1952, n 93, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n 137, circa l'assistenza in favore dei profughi,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n 142, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 27 dicembre 1941, n 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi,

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 14 marzo 1958, n 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n 1570,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentasette posti di ispettore nel ruolo della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi di cui al quadro 8 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti, tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per i capi di famiglie numerose;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul limite dei 30 anni, pari al periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè non superino gli anni 35;

III) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) il limite massimo dei 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 6, n. 5, annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate dal notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L 100

I profughi dalla Libia, dall Eritrea, dall Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100

Art 5

La graduatoria dei vincitori del concorso, è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l ammissione all impiego A tal fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, non abbia superato il 30° anno di età

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell art 2 del precedente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art 4,

2) certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato e cittadino italiano

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo,

3) certificato su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L 200,

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa con tassa di bollo da L 200 per ogni foglio

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non hanno ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica notarile del diploma stesso, su carta bollata da L 200,

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del termine, stabilito nel bando, per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all art 3.

Art 9

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione.

Roma, addì 22 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1958
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 229.

PROGRAMMA

annesso al regio decreto 16 *marzo* 1942, *n.* 702, *allegato* 1

1. Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni. Travature. Spinta delle terre. Muri di sostegno.
2. Costruzioni civili ed industriali Strutture varie e calcoli relativi di stabilità. Caratteristiche dei materiali da costruzione. Lesioni nei fabbricati. Crolli. Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore. Riscaldamento. Ventilazione. Termodinamica.
4. Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche. Macchine idrauliche.
5. Idraulica: Nozioni generali. Acquedotti e fognature. Calcoli delle condotte d'acqua. Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).
6. - Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili. Sostanze infiammabili. Miscele e sostanze esplodenti. Gas nocivi.
7. Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche. Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(4104)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 18803/3ª San. del 24 marzo 1958, con il quale sono state assegnate le sedi alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Considerato che l'ostetrica Marchio Filomena, dichiarata vincitrice della prima condotta di Nicastro, ha rinunziato alla nomina;

Vista la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso precitato e le richieste delle sedi, avanzate in ordine di preferenza, delle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Marchio Filomena;

Considerato che le ostetriche: Boca Vincenza, Rinaldi Marisa, Greco Maria e Gallello Maria, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare al posto stesso ovvero non hanno fatto pervenire, in termini, alcuna dichiarazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che la candidata Fusca Filippina, interpellata, ha dichiarato di essere disposta ad accettare la nomina per la sede suddetta;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 18803/3ª San. del 24 marzo 1958, la signorina Fusca Filippina è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica di Nicastro, in sostituzione della signorina Marchio Filomena, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Nicastro.

Catanzaro, addì 14 luglio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(4086)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.